

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 138

OGGETTO: Schema di convenzione quadro tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni/la Provincia autonoma di Trento/la Provincia autonoma di Bolzano/le Agenzie regionali per il lavoro, per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 - Sistema di Comunicazione Europeo denominato EESSI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 settembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Visto il Regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri

Il Segretario

Il Presidente

dell'UE, il quale mira a garantire la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea, assicurando la tutela dei relativi diritti sociali e previdenziali;

Visto il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n. 883/2004;

Tenuto conto che i citati Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009, al fine di favorire la circolazione delle persone, prevedono che lo scambio dei flussi di informazione tra le Istituzioni degli Stati membri dell'Unione si effettuino per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite punti di accesso, nell'ambito di un sistema di comunicazione comune denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information);

Vista la Decisione E7 del 27 giugno 2019 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, con la quale la predetta Commissione ha stabilito che, a far data dal 3 luglio 2019, lo scambio d'informazioni e dati tra le Istituzioni europee di sicurezza sociale, avvenga per via elettronica, mediante il predetto sistema di comunicazione europeo EESSI;

Preso atto che tale sistema di comunicazione europeo consente di trasmettere informazioni in modo standardizzato e sicuro e di ridurre gli errori e le frodi nei processi di erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale, tra cui la prestazione di disoccupazione, attraverso l'utilizzo di documenti elettronici strutturati, denominati SED (*Structured Electronic Documents*), inseriti all'interno di flussi di lavoro standardizzati, denominati BUC (*Business Use Cases*);

Preso atto che il sistema EESSI prevede, altresì, che per lo scambio elettronico dei flussi informativi, le Istituzioni competenti degli Stati membri possano agire con due ruoli distinti, quello di *case owner* e di *counterparty* a seconda che l'Istituzione ricopra il ruolo di avviare il processo di lavoro tramite l'invio del primo SED oppure sia destinataria del primo messaggio elettronico del processo di lavoro;

Tenuto conto che i predetti Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, allo scopo di garantire un funzionamento efficace, uniforme e tracciabile dello scambio elettronico di informazioni tra Istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Ue, hanno previsto la designazione di una *Default Institution* e di un *Liaison Body*, con funzioni specifiche di coordinamento e supporto operativo;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il quale, nel riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ha, tra l'altro, disposto l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con compiti di coordinamento, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato D. lgs. n. 150/2015, il quale richiama, tra gli altri, il principio secondo cui le Regioni e le Province autonome assolvono alle funzioni e ai compiti amministrativi loro attribuiti in materia di politiche attive del lavoro, garantendo l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale, all'art. 3, ha previsto l'attribuzione al Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali delle funzioni attribuite all'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento di organizzazione del Ministero e la disposizione della conseguente soppressione dell'Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", con il quale le funzioni dell'ANPAL sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 1° marzo 2024 e, in particolare, l'art. 26 che ha disposto l'attribuzione della funzione di coordinamento della gestione delle misure di politica attiva, del collocamento mirato e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati alla Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10454 del 3 luglio 2024 con la quale il Ministero, per effetto dell'attribuzione delle predette funzioni, ha avviato le interlocuzioni con l'Istituto finalizzate all'individuazione dello strumento volto ad assicurare la trasmissione delle informazioni detenute dai centri per l'impiego e necessarie per gli altri Stati UE ai fini dell'erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

Vista la nota n. 156434 del 22 ottobre 2024, con la quale l'Istituto, in riscontro alla succitata nota del Ministero, facendo seguito alle interlocuzioni nel frattempo intervenute tra le parti, ha rappresentato altresì la necessità di individuare i ruoli di *Default Institution* e *Liason Body*;

Preso atto che, con nota n. 4679 del 21 marzo 2025, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel concordare sullo strumento di regolazione dei rapporti tra le Parti individuato dall'Istituto, ha, tra l'altro, comunicato che i ruoli di *Default Institution* e *Liason Body* saranno assunti dalla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del Ministero;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2009, con il quale è stata disposta, già in fase di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione degli *Access Point* per l'Italia, tra cui è stato individuato l'INPS quale "Punto di Accesso" per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale e assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo;

Preso atto che lo schema di convenzione quadro in oggetto definisce le modalità di collaborazione tra l'Istituto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni/Province Autonome di Trento e Bolzano/ Agenzie Regionali per il lavoro, al fine di realizzare, in attuazione dei citati atti normativi, lo scambio delle informazioni tra i diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione Europea in merito all'iscrizione presso i Centri per l'Impiego di persone che si recano in Italia in cerca di lavoro, esportando una prestazione di disoccupazione erogata da un altro Paese dell'Unione Europea, nonché delle informazioni relative alle persone disoccupate che possono iscriversi contemporaneamente presso gli Uffici del lavoro dello Stato di residenza e in quello di ultima occupazione;

Preso atto che la Convenzione impegna le Parti a realizzare lo scambio elettronico dei dati tra le Istituzioni italiane e comunitarie nell'ambito del sistema di comunicazione comune EESSI, mediante flussi di informazione standardizzati indicati nel relativo Allegato amministrativo, utilizzando strumenti informatici messi a disposizione dalla Commissione europea e gestiti in Italia dall'INPS tramite il sistema JINA (*Jump Interface for National Application*), evoluzione del precedente sistema RINA (*Reference Interface for National Application*), le cui modalità di trasmissione e specifiche tecniche sono stabilite nel corrispondente Allegato tecnico;

Preso atto che il "Soggetto Convenzionato" (Regioni/Province Autonome di Trento e Bolzano/ Agenzie Regionali per il lavoro) è tenuto a corrispondere all'INPS, a titolo di rimborso per le attività svolte, i costi di seguito indicati:

- un costo *una tantum* di euro 3.736,00 (IVA esclusa) connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per lo scambio dei dati, alla sicurezza informatica e alla formazione (amministrativa e tecnica) del personale del Soggetto Convenzionato;
- un costo annuale, pari ad euro 4.592,00 (IVA esclusa) connesso alla manutenzione e gestione delle procedure, all'attività di management, all'help desk, a cui va sommato l'importo del costo fisso per la gestione del prodotto JINA che, per il primo anno, è pari a euro 75,42 (IVA esclusa) per un totale di € 4.667,42 (IVA esclusa) mentre, per gli anni successivi, lo stesso potrà essere rideterminato laddove dovessero intervenire aggiornamenti significativi dell'*Access Point* o modifiche straordinarie dell'infrastruttura;

Preso atto che sono previste, su base annua, rivalutazioni secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo del costo annuale ed eventuali costi aggiuntivi per formazione di tipo amministrativo specifica da svolgersi in aula a determinate condizioni, nella misura pari ad euro 2.250,00 più IVA;

Preso atto che l'INPS si riserva, di rivedere l'importo del costo annuale laddove, per l'esecuzione della Convenzione, risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a proprio carico;

Preso atto che dalla Convenzione non deriveranno oneri per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Rilevato che nello schema di convenzione in oggetto sono previste clausole di esonero dell'Istituto da eventuali responsabilità derivanti dalle attività svolte in attuazione della Convenzione;

Preso atto che la Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi tramite scambio di note a mezzo posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza;

Preso atto che le Parti hanno la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione alle controparti a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e con almeno sei mesi di preavviso, in tal caso, l'importo del costo annuale sarà ricalcolato in base al periodo di effettiva fruizione del servizio;

Preso atto della possibilità per le Parti di apportare modifiche e/o integrazioni allo schema di convenzione qualora, nel corso della sua vigenza, dovessero verificarsi

modifiche del quadro normativo di riferimento o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare lo schema di convenzione quadro tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni/la Provincia autonoma di Trento/la Provincia autonoma di Bolzano/le Agenzie regionali per il lavoro, per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento di applicazione (CE)n. 987/2009-Sistema di Comunicazione Europeo denominato EESSI, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

I Direttori regionali sottoscriveranno le singole convenzioni aderenti allo schema sopraindicato.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI/LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO/LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO/LE AGENZIE REGIONALI PER IL LAVORO, PER LO SCAMBIO TELEMATICO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 E DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE (CE) N. 987/2009 - SISTEMA DI COMUNICAZIONE EUROPEO DENOMINATO EESSI

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, di seguito denominato "INPS" (codice fiscale 80078750587), legalmente rappresentato da

e

la Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede in (.....), Via , di seguito denominato "MLPS" (codice fiscale), legalmente rappresentato da

e

La Regione / Provincia autonoma di Trento/Bolzano / Agenzia Regionale per il Lavoro con sede in.... (.....), Via , legalmente rappresentata da (d'ora in poi denominato anche "Soggetto Convenzionato"),

(di seguito, congiuntamente "le Parti")

VISTI

- il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 il quale mira a coordinare i sistemi di sicurezza sociale dei diversi Stati membri al fine di garantire la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea, assicurando la tutela dei relativi diritti sociali e previdenziali;
- il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del predetto

Regolamento (CE) n. 883/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009;

- in particolare, l'art. 72, lettere a) e d) del richiamato Regolamento (CE) n. 883/2004, a norma del quale la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni dei suddetti Regolamenti e di favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie per agevolare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea;
- in particolare, l'art. 4 del richiamato Regolamento (CE) n. 987/2009, a norma del quale la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica direttamente o indirettamente tramite punti di accesso e la Commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio di dati per via elettronica da parte degli Stati membri;
- le Decisioni E4 del 13 marzo 2014 e E5 del 16 marzo 2017 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale con le quali rispettivamente è stato prorogato di due anni, a partire dalla data di realizzazione ed effettiva disponibilità da parte degli Stati membri del sistema centrale "Electronic Exchange of Social Security Information – (EESSI)" ai fini della loro integrazione, il periodo transitorio di cui all'art. 95, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 987/2009 e sono state stabilite le modalità pratiche per il medesimo periodo transitorio;
- la Decisione E7 del 27 giugno del 2019 della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazione sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri, con la quale la Commissione ha deciso che dal 3 luglio 2019 la trasmissione di dati tra le istituzioni avviene per via elettronica mediante il sistema EESSI e sulla base dello scambio di documenti elettronici strutturati (SED) nei pertinenti casi d'uso amministrativo (*Business Use Cases-BUC*);
- il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009, con il quale è stata disposta l'istituzione, già in una fase di prima applicazione del citato Regolamento (CE) n. 883/2004, degli Access Point per l'Italia, tra cui è stato individuato l'INPS quale "punto di accesso" per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale e assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario

delle relative funzioni amministrative, ha, tra l'altro, previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive (ANPAL), agenzia partecipata da Stato, regioni e province autonome, sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzioni, tra le altre, di coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, del collocamento delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 68/1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

- in particolare, l'art. 11 del predetto D. Lgs. n. 150/2015, il quale richiama, tra gli altri, il principio secondo cui le Regioni e le Province autonome assolvono alle funzioni e ai compiti amministrativi loro attribuiti in materia di politiche attive del lavoro, garantendo l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
- [NEL CASO IL SOTTOSCRITTORE SIA UNA AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO] la legge regionale con la quale la Regione ha istituito l'Agenzia Regionale del Lavoro... con delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, che, all'art. 3 prevede l'attribuzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle funzioni attribuite all'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento di organizzazione del Ministero e conseguente soppressione dell'Agenzia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*", con il quale le funzioni dell'ANPAL sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del Regolamento medesimo;
- l'articolo 26 del succitato decreto n. 230/2023, il quale prevede l'attribuzione alla Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le altre, della funzione di coordinamento della gestione delle misure di politica attiva, del collocamento mirato e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati;
- la nota del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10454 del 3 luglio 2024 con la quale il Ministero, per effetto dell'attribuzione delle funzioni precedentemente spettanti alla soppressa Anpal, ha avviato le interlocuzioni con l'Istituto finalizzate all'individuazione dello strumento volto ad assicurare la trasmissione delle informazioni detenute dai centri per l'impiego e

necessarie per gli altri Stati UE per l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

- la nota dell'INPS n. 156434 del 22 ottobre 2024 di riscontro alla succitata nota del Ministero con la quale, facendo seguito alle interlocuzioni nel frattempo intervenute tra le parti, è stata rappresentata altresì la necessità di individuare i ruoli di *Default Institution* e *Liason Body*;
- la nota n. 4679 del 21 marzo 2025, con la quale il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel concordare sullo strumento di regolazione dei rapporti tra le Parti individuato dall'Istituto, ha, tra l'altro, comunicato che i ruoli di *Default Institution* e *Liason Body*, previsti dal Regolamento CE n. 987/2009, saranno assunti dalla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

PRESO ATTO CHE

- i citati Regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 prevedono che gli Stati membri impieghino progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione dei Regolamenti stessi;
- il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) è il sistema europeo di scambi telematici delle informazioni in materia di sicurezza sociale;
- a partire dal 3 luglio 2019, ogni informazione attestante il diritto e ogni altra documentazione riferita alla mobilità di lavoratori e pensionati, è dematerializzata e trasmessa esclusivamente mediante Documenti elettronici Strutturati (SED) inseriti all'interno di flussi predefiniti (BUC) e veicolati tramite EESSI;

- per lo scambio dei flussi telematici le istituzioni competenti potranno agire con due ruoli distinti, ossia quali *case owner* (titolare – proprietario del caso) oppure *counterparty* (controparte);
- il *case owner* è l'Istituzione che avvia il processo di lavoro (BUC) tramite l'invio del primo SED previsto nel relativo BUC, il *counterparty* è l'Istituzione destinataria del primo messaggio elettronico partecipante a quel processo di lavoro (BUC);
- per agevolare gli scambi nei casi in cui non sia possibile individuare l'Istituzione estera competente alla gestione della richiesta è stata prevista la *Default Institution*, a cui potranno essere destinate le richieste di cui non si abbia certezza in merito all'Istituzione destinataria competente;
- per rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 987/2009 è stato previsto l'organismo di collegamento (*Liaison Body*) a cui potranno essere destinate dette richieste di informazioni e assistenza;
- il soggetto individuato quale *Default Institution* e *Liaison Body* – con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 4679 del 21 marzo 2025 - è la Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i BUC oggetto della presente Convenzione;
- ai sensi del Regolamento di applicazione n. 987/2009, il "punto di accesso" è definito come punto di contatto elettronico designato dall'Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'art. 3 del Regolamento n. 883/2004, avente la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all'applicazione del predetto Regolamento e del relativo Regolamento di applicazione, tramite la rete comune degli Stati membri;
- il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 ha individuato per l'Italia come "punti di accesso" il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l'INPS, e l'INAIL;
- il medesimo decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 prevede che i dati personali che transitano per i "punti di accesso" sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
- l'INPS è stato designato quale "punto di accesso", per l'Italia, per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale e assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo;
- ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo Regolamento di applicazione, i "punti di accesso" e gli enti ed istituzioni nazionali competenti a loro collegati, utilizzano gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea;
- il suddetto decreto ministeriale stabilisce che i rimborsi degli oneri finanziari sostenuti dagli enti previdenziali, designati "punti di accesso", al fine dell'utilizzo degli strumenti informatici di cui sopra, in favore delle istituzioni a ciascuno di

essi collegate, devono essere regolati mediante la stipula di apposite convenzioni tra le Parti;

- gli enti e le istituzioni nazionali competenti assicurano la massima collaborazione con gli organismi designati quali "punti di accesso" nazionali ai quali sono collegati, al fine di assicurare tempestivamente gli scambi di informazione relativi alle prestazioni di propria competenza;
- per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nell'ambito del sistema di interscambio telematico delle informazioni in materia di sicurezza sociale EESSI e per agevolare l'interconnessione tra l'INPS e i soggetti sottoscrittori, nell'ambito della presente Convenzione, viene adottata la modalità comunicativa denominata JINA (Jump Interface for National Application) che costituisce evoluzione del precedente sistema noto come RINA FULL – PORTAL;
- la modalità comunicativa JINA è stata adottata in sostituzione della modalità comunicativa RINA (Reference Interface for National Application) a seguito della sottoscrizione del Joint Procurement Agreement (sottoscritto dall'INPS quale Autorità contraente per l'Italia in data 3/11/2021 unitamente ad altre istituzioni nazionali competenti dei diversi Stati membri UE coinvolti nel progetto EESSI al fine di addivenire a un accordo prodromico alla realizzazione di un appalto finalizzato all'affidamento congiunto della gestione, del supporto tecnico e della manutenzione evolutiva dell'applicazione RINA tenuto conto della decisione della Commissione Europea di far ricadere a partire dal mese di gennaio 2022 i relativi oneri in capo ai singoli Stati) e del connesso Accordo nazionale fra INPS, INAIL e Ministero della Salute di adesione all'accordo europeo (sottoscritto in data 13/06/2022);
- le specifiche tecniche delle modalità comunicative riferite al nuovo sistema JINA sono contenute nell'Allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente Convenzione, unitamente all'Allegato amministrativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e relativo Regolamento (CE) di applicazione n. 987/2009 nonché al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 29 gennaio 2009, lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati tra i diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea, ed in particolare lo scambio delle informazioni relative all'iscrizione presso i Centri per l'Impiego di persone che si recano in Italia in cerca di lavoro, esportando una prestazione di disoccupazione erogata da un altro Paese dell'Unione Europea, nonché quelle relative alle persone disoccupate che possono

iscriversi contemporaneamente presso gli Uffici del lavoro dello Stato di residenza e in quello di ultima occupazione.

2. A tal fine, l'INPS, attraverso la propria struttura tecnologica, consentirà al MLPS e al Soggetto Convenzionato di inviare e ricevere le informazioni oggetto della presente convenzione tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione definito EESSI della Commissione europea.
3. Nel caso di lavoratore comunitario disoccupato che si trasferisce in Italia in cerca di occupazione ed esporta la prestazione di disoccupazione, il Soggetto Convenzionato, in qualità di *case owner*, dovrà fornire all'Istituzione Estera che eroga la prestazione di disoccupazione, le informazioni necessarie previste all'interno dell'UB_BUC_02 (esportabilità delle prestazioni di disoccupazione) di cui all'allegata scheda dei flussi contenuta nel documento denominato "Allegato amministrativo" (all. n. 1) che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
4. Nel caso di lavoratore transfrontaliero, che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 65 del Regolamento CE n. 883 del 2004, che ha la possibilità di iscriversi sia nello Stato di residenza che nello Stato di ultima occupazione, il MLPS/il Soggetto Convenzionato, in qualità di *counterparty*, su richiesta dell'Istituzione Estera, dovrà fornire le informazioni previste all'interno dall'UB_BUC_03 (iscrizione presso Uffici del lavoro in più Paesi), secondo le modalità alternative di seguito indicate:
 - a) nel caso in cui non sia stata resa dichiarazione di immediata disponibilità, (DID) al Centro per l'impiego, da parte del soggetto per il quale è pervenuta la richiesta da parte dell'Istituzione Estera, il MLPS comunicherà la mancata iscrizione;
 - b) nel caso in cui sia stata resa dichiarazione di immediata disponibilità, al Centro per l'impiego, da parte del soggetto per il quale è pervenuta la richiesta da parte dell'Istituzione Estera, il MLPS trasmetterà la richiesta al Soggetto Convenzionato competente individuato sulla base dell'ambito territoriale in cui è stata resa la DID.
5. Nel caso in cui l'Istituzione di uno Stato UE abbia necessità di acquisire informazioni sullo stato di disoccupazione di una persona e dette informazioni non possano essere richieste attivando uno dei flussi sopra descritti, la richiesta potrà essere effettuata attraverso il flusso Horizontal H_BUC_01, indicato nell'"Allegato amministrativo" alla presente Convenzione. Il MLPS provvederà, in questo caso, alla gestione delle richieste di informazioni relative allo stato di disoccupazione provenienti dalle Istituzioni Estere e formulate con il citato H_BUC_01, al di fuori dei processi di scambio regolati dagli UB_BUC_02 e dagli UB_BUC_03. La suddetta gestione potrà essere curata direttamente dal MLPS, inviando risposta all'Istituzione Estera, oppure

inoltrando la richiesta per il successivo riscontro al Soggetto Convenzionato di competenza.

Articolo 2

Modalità di scambio delle informazioni

1. Le modalità e le specifiche tecniche, per l'attuazione di quanto previsto nell'art. 1, sono stabilite nell'Allegato contenente le regole tecniche che costituisce parte integrante della presente Convenzione (allegato tecnico).
2. Lo scambio dei dati avviene tramite il sistema "JINA", con l'installazione e attivazione di una utenza collegata al sistema comunicativo JINA fornito dall'INPS. Tale sistema permette al MLPS/Soggetto convenzionato di scambiare dati con le altre Istituzioni europee.
3. Il MLPS ed il Soggetto Convenzionato devono provvedere all'acquisto e al rinnovo, alla scadenza, del certificato "EIDAS ebms" e comunicarne la chiave pubblica all'IR (Institution Repository) SPOC (Single Point of Contact) dell'INPS, unitamente alle informazioni relative alle proprie competenze che devono essere esposte sull'IR.
4. Lo SPOC provvede al caricamento nell'IR messo a disposizione dalla Commissione europea delle suddette informazioni.
5. L'INPS si occupa della manutenzione e della corretta efficienza dell'Access Point.

Articolo 3

Sistemi di sicurezza e di accesso alla procedura

1. Per quanto riguarda i dati scambiati in ambito internazionale tra le Istituzioni di Sicurezza Sociale degli Stati membri dell'Unione Europea e l'Access Point EESSI dell'INPS, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate, nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema EESSI e dal proprio sistema di trasporto assicurato dalla Rete s-Testa dell'Unione Europea.
2. Per quanto riguarda i dati scambiati, in ambito nazionale, tra l'INPS, il MLPS e il Soggetto Convenzionato, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate, nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 4 e 5, nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC), al quale il Soggetto Convenzionato avrà cura di aderire.
3. Nelle more dell'instaurazione del collegamento, per mezzo del suddetto Sistema SPC, il canale di comunicazione prescelto tra il MLPS, il Soggetto

Convenzionato e l'INPS dovrà essere tale da poter comunque garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalla connettività in ambito SPC.

4. L'INPS garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati di pertinenza del MLPS e del Soggetto Convenzionato trattati presso l'Access Point EESSI dell'INPS, ai fini del transito e delle statistiche di traffico.
5. Il MLPS e il Soggetto Convenzionato acquisiscono le informazioni dall'Istituzione europea originatore del dato utilizzando l'Access Point EESSI dell'INPS. Resta inteso che l'Istituzione europea originatore del dato è responsabile per i dati forniti secondo la predetta procedura.
6. Il MLPS e il Soggetto Convenzionato sono responsabili del corretto utilizzo dei dati scambiati con le Istituzioni europee e l'accesso agli archivi e ai dati in essi contenuti vengono forniti dall'INPS per la diretta ed esclusiva utilizzazione del MLPS e del Soggetto Convenzionato, che si impegna a non fornire a terzi, in tutto o in parte, i dati oggetto di scambio.

Articolo 4

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali autonomi Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In relazione a quanto previsto al precedente comma, il servizio effettuato dall'INPS non contempla l'accesso alle informazioni scambiate - e, dunque, ai dati personali in esse contenute - atteso che l'INPS non possiede il certificato e non provvede alla decriptazione. Inoltre, il dato è criptato anche nel DB di JINA. In questo contesto l'INPS, attraverso l'Access Point di cui ha l'onere di gestione, esercita la sola azione di indirizzamento alla corretta destinazione dei messaggi verso l'applicazione nazionale (JINA) competente. Le informazioni per ottenere il corretto indirizzamento in base alle competenze

sono contenute nell'Institution Repository. Le Parti dovranno fornire all'IR SPOC dell'INPS tutte le informazioni necessarie al proprio censimento nell'Institution Repository, unitamente alle informazioni di dettaglio relative al certificato EIDAS di business e, eventualmente, al certificato "EIDAS ebms".

4. Possono verificarsi i casi in cui il messaggio sia indirizzato alla *default Institution* (che per i BUC oggetto della presente Convenzione è individuato nella Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) o, benché di competenza del Soggetto Convenzionato, sia erroneamente inviato al MLPS. Il MLPS rileva tali fattispecie dopo aver acquisito e decriptato il SED e le informazioni in esso contenute; in tali casi, come previsto dalla normativa europea, il MLPS invia il SED (X007) al Soggetto Convenzionato competente, utilizzando il processo amministrativo specifico (AD_BUC_05) denominato FORWARD CASE. Il SED è inoltrato al Soggetto Convenzionato competente nello standard di sicurezza previsto dal protocollo di JINA.
5. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
6. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice) al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
7. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività a cui la trasmissione dei dati è finalizzata. A tale scopo si ricorda che JINA non ha limiti di conservazione e archiviazione dei dati ed offre funzionalità di backup che le Parti deve opportunamente utilizzare con adeguata frequenza (in caso di JINA Local).
9. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del

presente accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 5

Misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza sono contenute nel documento denominato "Allegato Tecnico" (all. n. 2) che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393 e con quelle contenute nello schema di convenzione quadro per la fruibilità telematica delle banche dati dell'INPS, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 108 del 6 marzo 2014.

Articolo 6

Oneri

1. Gli importi che il Soggetto Convenzionato dovrà corrispondere all'INPS, a titolo di rimborso per le attività svolte, risultano pari a:
 - a) un costo *una tantum*, pari ad € 3.736,00 (IVA esclusa) connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per lo

scambio dei dati, alla sicurezza informatica ed alla formazione (amministrativa e tecnica) del personale del Soggetto Convenzionato;

- b) un costo annuale, pari ad € 4.592,00 (IVA esclusa) connesso alla manutenzione e gestione delle procedure, all'attività di management, all'help desk, a cui va sommato l'importo di 75,42 (IVA esclusa) del costo fisso per la gestione del prodotto JINA per il primo anno, per un totale di € 4.667,42 (IVA esclusa). Per gli anni successivi l'importo relativo alla gestione del prodotto JINA verrà rideterminato laddove dovessero intervenire aggiornamenti significativi dell'Access Point o modifiche straordinarie dell'infrastruttura.
2. Il costo *una tantum* sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della presente Convenzione. I costi *una tantum* in capo al Soggetto Convenzionato verranno corrisposti solamente per la prima installazione conseguente alla stipula della Convenzione. Il Soggetto Convenzionato, con la presente Convenzione, si obbliga alla corresponsione del costo inerente all'installazione della macchina JINA presso la Server Farm INPS e conseguente manutenzione.
 3. L'importo annuo dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:
 - entro 30 giorni dal perfezionamento della presente Convenzione in relazione all'anno solare di sottoscrizione dell'atto;
 - entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento limitatamente al periodo di vigenza della Convenzione.
 4. Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevati al 30 novembre di ogni anno ed oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al Soggetto Convenzionato.
 5. Il versamento dovrà essere effettuato sulla contabilità speciale di Tesoreria dello Stato, IBAN IT75A0100004306CS0000009601 (ALIAS CS-348-0001339), intestata a INPS Direzione Generale indicando per il compenso *una tantum* la causale "EESSI REG./PROV_UNA_TANTUM" e per il compenso dell'anno di competenza la causale "EESSI REG./PROV_ANNO_____".
 6. Laddove il Soggetto Convenzionato ritenga opportuno avvalersi di una formazione di tipo amministrativo specifica in aula ulteriore rispetto a quella dinanzi specificata, per un massimo di 40 persone, (corso di 4 ore) dovrà sostenere un costo aggiuntivo pari ad €2.250,00 più IVA.
 7. Per formazione amministrativa e tecnica di cui alla lettera a) si intende una formazione in autoapprendimento relativa alle informazioni di base per la

quale sarà messa a disposizione documentazione in lingua inglese attinente al sistema EESSI, resa disponibile dalla Commissione Europea. Saranno, altresì, disponibili dei pacchetti didattici, divisi per settore, predisposti dall'Istituto.

8. I costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS sono assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote stabilite per legge.
9. L'Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72.
10. L'INPS si riserva di rivedere l'importo del costo annuale laddove, per l'esecuzione della Convenzione, risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a proprio carico, previa apposita comunicazione via PEC al Soggetto Convenzionato, entro il 30 novembre di ogni anno successivo alla sottoscrizione della presente Convenzione.
11. Dalla presente Convenzione non deriveranno oneri per il MLPS, sia per quanto riguarda lo scambio dati, sia per quanto attiene all'attività formativa.

Articolo 7

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia altrimenti previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC:

Per l'INPS: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it

Per il MLPS: dgpoliticheattivelavoro@pec.lavoro.gov.it

Per il Soggetto Convenzionato:

Articolo 8

Responsabilità delle parti

1. L'INPS non assume alcuna responsabilità per eventuali errate comunicazioni di dati inviate e/o ricevute dal MLPS e dal Soggetto Convenzionato, o per ritardi nelle stesse comunicazioni dei diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea, eccettuati i casi di cattiva gestione o malfunzionamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali.

2. In riferimento alle attività espletate in forza delle rispettive competenze, il MLPS ed il Soggetto Convenzionato manlevano espressamente l'INPS dalla responsabilità per la funzione di Punto d'Accesso svolta, sia per quanto riguarda le comunicazioni stabilite tramite il sistema europeo EESSI, sia per quanto riguarda le comunicazioni stabilite tramite il canale di collegamento nazionale, eccettuati i casi di cattiva gestione o malfunzionamento delle attività dell'INPS correlate alle funzioni del punto di accesso.
3. Il MLPS si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INPS – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento, riconducibile alla presente Convenzione, imputabili al MLPS.
4. Il Soggetto Convenzionato si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INPS per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza di comunicazioni e di operazioni di trattamento, riconducibili alla presente Convenzione, imputabili al Soggetto Convenzionato stesso.

Articolo 9

Registrazione

1. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n.131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della Parte che vi procede.
2. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartiti secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 10

Modifiche/integrazioni

1. Le Parti si impegnano ad apportare modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione, con le medesime forme previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora, nel corso della sua vigenza, dovessero verificarsi modifiche del quadro normativo di riferimento o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

Articolo 11

Durata e recesso

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale e potrà essere rinnovata, per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi tramite scambio di note a mezzo posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazioni alle controparti a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e con almeno sei mesi di preavviso. In tal caso, gli importi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) saranno ricalcolati in base al periodo di effettiva fruizione del servizio.

INPS

MLPS

SOGGETTO
CONVENZIONATO

Allegato Amministrativo

SCHEDA DEI FLUSSI UB BUC

Si fornisce, di seguito, il dettaglio dei processi amministrativi UB_BUC_02 e UB_BUC_03.

1. UB_BUC_02 (ESPORTABILITA' DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE)

L'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 64 del Regolamento (CE) n. 883/2004, disciplinando gli adempimenti cui sono tenuti le persone disoccupate che si recano in cerca di occupazione in uno Stato membro diverso da quello competente, le Istituzioni e gli uffici del lavoro.

L'UB_BUC_02 può riguardare lo scambio di informazioni e, quindi, coinvolgere le Regioni/Province Autonome/Agenzie, nel caso di un lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione. In questa fattispecie spetta alla Regione/Provincia autonoma/Agenzia:

- trasmettere all'Istituzione competente dei Paesi UE le informazioni relative all'avvenuta iscrizione della persona disoccupata come persona in cerca di lavoro;
- richiedere alla medesima Istituzione le informazioni sul diritto all'esportabilità della prestazione di disoccupazione maturato a carico dell'Istituzione estera competente;
- trasmettere sempre all'Istituzione UE le informazioni relative al mutamento di circostanze, ossia il verificarsi di fatti che producono effetti sul diritto alla prestazione di disoccupazione e gestire le informazioni di ritorno;
- comunicare all'interessato le informazioni con il documento portatile U3.

Nello specifico la Regione/Provincia Autonoma/Agenzia, in veste di *case owner*, dovrà attivare il flusso UB_BUC_02. Il flusso prevede gli scambi delle informazioni contenute nei seguenti SED:

- U007 – Richiesta del documento di esportabilità
- U008 – documento che attesta l'esportabilità
- U009 – Notifica dell'avvenuta iscrizione
- U010 – Circostanze che incidono sul diritto
- U011 – comunicazione degli effetti sul diritto
- U012 – richiesta della verifica mensile dello status di disoccupato
- U013 – Risposta alla richiesta di verifica mensile
- U014 – Notifica della cancellazione e rientro nello Stato competente
- U015 – comunicazione dell'estensione del periodo di esportabilità
- U016 – comunicazione della fine del periodo di esportabilità

In particolare, il flusso deve essere attivato con l'invio del SED U009, se la persona disoccupata al momento dell'iscrizione è in possesso del documento di esportabilità (Documento Portatile U2), ovvero con il SED U007 (richiesta del documento di esportabilità) nel caso in cui la persona disoccupata non sia in possesso del documento portatile U2.

2. UB_BUC_03 (ISCRIZIONE PRESSO UFFICI DEL LAVORO DI PIU' STATI)

Nel caso di un lavoratore rientrante nella fattispecie regolata dall'art. 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (frontaliero/transfrontaliero) che ha la possibilità di iscriversi sia presso l'Ufficio del lavoro del Paese di ultima occupazione sia presso l'Ufficio del lavoro dello Stato di residenza, la Regione/Provincia Autonoma/Agenzia deve fornire all'Istituzione competente dei Paesi UE le informazioni relative all'avvenuta iscrizione in Italia come persona in cerca di lavoro e alle eventuali cancellazioni (SED U018, SED U019 richiesta/comunicazione informazioni su iscrizione lavoratore frontaliero).

3. Nel caso in cui l'Istituzione di uno Stato UE ha necessità di acquisire informazioni sullo stato di disoccupazione di una persona e dette informazioni non possono essere richieste attivando uno dei flussi sopra descritti, la richiesta potrà essere effettuata attraverso il flusso Horizontal H_BUC_01. Questo processo amministrativo (H_BUC_01), utilizzato in modo trasversale in tutti i settori previsti dal sistema EESSI, viene usato, in generale, per richiedere o comunicare qualsiasi informazione attinente a un caso o fatto che potrebbero influenzare la situazione/i diritti disciplinati dal Regolamento (CE) N. 883/2004. Il fondamento giuridico dell'H_BUC_01 si basa sul principio fondamentale di collaborazione, descritto nell'Art. 76 del Regolamento (CE) N. 883/2004.

Il flusso prevede il SED H001 (richiesta di informazioni ad hoc) e il SED H002 (Risposta alla richiesta di informazioni ad hoc).

L'utilizzo di questo BUC per queste tipologie di informazioni ha carattere residuale, pertanto, è un flusso usato raramente per scambiare informazioni relative allo stato di disoccupazione.

ALLEGATO TECNICO

Legenda degli Acronimi

Acronimo	Descrizione
RINA	Reference Interface for National Application
JINA	JUMP Interface for National Application
JUMP	JPA United Member States & Partners
JPA	Joint Procurement Agreement
AP	Access Point
IR	Institution Repository
SPOC	Single Point of Contact
SED	Structured Electronic Documents
BUC	Business Use Case

Installazione e Configurazione del Portale JINA nel Dominio INPS

Il portale JINA sarà installato all'interno del dominio INPS a cura del personale tecnico dell'Istituto. L'architettura sarà basata su un'unica istanza server operante in modalità Multitenant.

La configurazione prevede la creazione di **22 Tenant**, così suddivisi:

- **21 Tenant** associati alle Regioni, Province Autonome e Agenzie Regionali.
- **1 Tenant** dedicato all'Istituzione di default, ovvero la Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, dei Servizi per il Lavoro e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).

Ogni Tenant sarà dichiarato all'interno del sistema IR (Institution Repository), componente centrale gestita dalla Commissione Europea, come Istituzione competente.

Accesso e Sicurezza

Gli utenti delle istituzioni coinvolte, dotati di credenziali di accesso al dominio INPS, accederanno al sistema tramite connessione sicura.

A tal fine, il MLPS e ciascuna Regione, Provincia Autonoma e Agenzia Regionale dovranno fornire a INPS:

- Gli **indirizzi IP pubblici** delle sedi da cui gli operatori autorizzati accederanno al sistema.
- I seguenti **certificati**:
 - **Business Signature Certificate**, per la firma dei SED.
 - **ebMS Certificate**, per la firma ebMS dei messaggi contenitori dei SED.

Manutenzione e Aggiornamenti

La manutenzione ordinaria, gli aggiornamenti (nuove release, patch, hotfix, ecc.) e il supporto tecnico saranno a carico dell'INPS, a fronte del pagamento di un canone annuale da parte di ciascuna istituzione, per ogni Tenant installato.

Gestione delle Pratiche e Profilazione Utenti

Ogni utente potrà visualizzare esclusivamente le pratiche di competenza della propria istituzione (Regione, Provincia autonoma e Agenzia Regionale/MLPS).

In caso di ricezione di pratiche non pertinenti, sarà possibile inoltrarle alla corretta istituzione tramite la funzionalità di inoltro di JINA, utilizzando il SED X007.

Gli utenti saranno profilati nei seguenti ruoli:

- **Supervisor:** può visualizzare tutte le pratiche della propria istituzione e assegnarle agli utenti operativi.
- **Authorized Clerk:** può lavorare le pratiche assegnate tramite JINA.

Saranno possibili al massimo 200 utenze per garantire il corretto funzionamento della macchina JINA dedicata a MLPS/Regione/Provincia Autonoma e Agenzia Regionale.

L'INPS si occuperà della configurazione e gestione degli utenti, sulla base delle indicazioni fornite da MLPS/Regione/Provincia Autonoma e Agenzia Regionale, che dovranno garantire comunicazioni tempestive in caso di inserimenti, modifiche o cancellazioni di utenze o profili.

Le figure di riferimento (es. Supervisor) potranno visualizzare le pratiche ricevute nella funzionalità del centro notifiche di JINA e smistarle agli utenti tramite canali alternativi, come l'invio via email degli identificativi delle pratiche.

